

FOGLIO INFORMATIVO PER GARANTI

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca-concedente

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede *(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)*

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici

La fidejussione è il contratto con cui un soggetto (fidejussore), obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce, fino all'importo massimo ivi stabilito, l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore.

Nello specifico, le obbligazioni garantite alla Banca emarginata derivano, di massima, da contratti di locazione finanziaria, nonché per garanzie rilasciate dal debitore sempre a favore della Banca nell'interesse di terzi.

Il rapporto è bilaterale: si stringe tra fidejussore e Banca: il debitore nel cui interesse la fidejussione è prestata non è parte del negozio e quindi non hanno rilevanza eventuali sue intese con il garante.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito; laddove il fidejussore sia chiamato a pagare ed adempia, egli è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore.

La fidejussione ha quindi natura accessoria, presupponendo un rapporto "principale", di cui il garante è opportuno che sia informato ed al cui riguardo ha titolo di ricevere gli specifici avviso, foglio informativo e documento di sintesi previsti dalle Istruzioni di Vigilanza in vigore dal 1° ottobre 2003.

Tra i principali rischi, il fidejussore deve tenere presente, oltre al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento dello stesso, anche la possibilità di dover rimborsare alla Banca le somme che questa debba eventualmente restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito è risultato inefficace, annullato o revocato (cd. reviviscenza della garanzia).

Sezione 3 – Oneri a carico del fidejussore

RENDICONTO PERIODICO SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO PRINCIPALE (ammontare del capitale residuo ed esposizione complessiva): 20 euro oltre IVA (importo massimo)

RIMBORSO SPESE TRASPARENZA: (rendiconto periodico uguale a quello inviato all'Utilizzatore garantito, solo su espressa richiesta ed espressa autorizzazione del debitore principale): 50 euro oltre IVA (importo massimo)

COPIA DEL CONTRATTO GARANTITO: 200 euro oltre IVA (importo massimo)

Sezione 4 - Principali clausole contrattuali

Ammontare massimo – La fidejussione garantisce la Banca fino alla concorrenza dell'importo massimo evidenziato nel contratto.

Credito complessivo – Entro il limite sopra indicato, la fidejussione garantisce il credito complessivo della Banca, comprendendo quindi anche gli interessi di mora, gli accessori, la penale contrattuale, le spese, anche di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Reviviscenza della garanzia – Il fidejussore è comunque obbligato, qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano successivamente dichiarati (ad esempio: con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Obbligo di informazione – Il fidejussore ha cura di tenersi al corrente dell'andamento del rapporto: a questi fini potrà richiedere l'invio da parte della Banca dell'informativa periodica inviata al debitore, ottenendo però espressa autorizzazione di quest'ultimo.

Presenza di altre garanzie – La fidejussione è indipendente da altre eventuali fidejussioni, pur se prestate con unico atto : ogni garante risponde per l'intero, ove non previste limitazioni in tal senso.

Postergazione – Il fidejussore non potrà esercitare l'azione di regresso o di surroga nei confronti del debitore garantito o di altri garanti fino a quando non siano soddisfatte le ragioni di credito della Banca.

Pagamento a prima richiesta – Il fidejussore sarà tenuto a pagare a fronte di semplice richiesta e senza che la Banca debba necessariamente agire prima nei confronti del debitore principale. Il ritardo nell'esecuzione dei pagamenti alle date previste in contratto da parte dell'Utilizzatore, determinerà a suo carico l'applicazione di interessi di mora nella misura indicata, senza necessità di specifica intimazione; in caso di ritardi ripetitivi, il Concedente è autorizzato a far intervenire, con spese a carico dell'Utilizzatore, società terze specializzate per il recupero crediti, fatta salva la possibilità di risolvere la locazione finanziaria per inadempimento dell'Utilizzatore medesimo.

Foro competente – Ogni controversia relativa alla fidejussione è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma, già competente per l'obbligazione principale.

Sezione 5 - Legenda

- **Garante – fidejussore:** è il soggetto che rilascia la garanzia;
- **debitore principale:** è il soggetto di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca;
- **importo massimo garantito:** è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fidejussore si impegna a pagare alla Banca in ipotesi di inadempimento del debitore principale;
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Banca Agrileasing S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.agrileasing.it